



Torino, lì 19 gennaio 2023

Circolare n. 4/2023

OGGETTO: DL 18.11.2022 n. 176 (c.d. "Aiuti-quater") - Principali novità

1 PREMESSA

Con il DL 18.11.2022 n. 176, pubblicato sulla *G.U.* 18.11.2022 n. 270 ed entrato in vigore il 19.11.2022, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di sostegni contro l'aumento dei costi energetici, di altri sostegni alle imprese e di agevolazioni fiscali (c.d. decreto "Aiuti-quater").

Il DL 18.11.2022 n. 176 è stato convertito nella L. 13.1.2023 n. 6, pubblicata sulla *G.U.* 17.1.2023 n. 13 ed entrata in vigore il 18.1.2023.

Di seguito vengono analizzate le principali novità introdotte dal citato provvedimento.

2 MODIFICHE AL C.D. "SUPERBONUS DEL 110%"

L'art. 9 del DL 176/2022 modifica la disciplina del c.d. "superbonus del 110%", di cui all'art. 119 del DL 34/2020. Tra le principali novità si evidenzia:

- la riduzione al 90% della misura della detrazione per gli interventi in condomini ed edifici con più unità immobiliari distintamente accatastate già a decorrere dal 2023, fatta eccezione per gli interventi con CILA presentata entro il 25.11.2022 e delibera condominiale adottata entro il 24.11.2022;
- il prolungamento al 31.3.2023 del termine entro cui è possibile sostenere le spese per gli interventi sulle c.d. "villette" fruendo dell'aliquota al 110%, se al 30.9.2022 i lavori sono stati eseguiti per almeno il 30%;
- l'estensione del superbonus agli interventi iniziati dall'1.1.2023 sulle c.d. "villette" con aliquota del 90%, a determinate condizioni;
- la possibilità di rateizzare il credito derivante da sconto in fattura/cessione del credito in 10 quote annuali di pari importo (anziché 5 o 4), per i crediti derivanti da opzioni comunicate all'Agenzia delle Entrate entro il 31.10.2022.



2.1 RIDUZIONE DELL'ALiquOTA DAL 110% AL 90%

Modificando il co. 8-*bis* dell'art. 119 del DL 34/2020, è previsto che gli interventi agevolati, che vengono effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti, purché composti da massimo quattro unità immobiliari, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio (sempre nel limite delle due unità immobiliari per gli interventi di riqualificazione energetica), al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, beneficino del superbonus nella misura del:

- 110%, per le spese sostenute, a decorrere dall'1.7.2020, sino al 31.12.2022;
- 90%, per le spese sostenute nell'anno 2023;
- 70%, per le spese sostenute nell'anno 2024;
- 65%, per le spese sostenute nell'anno 2025.

2.2 INTERVENTI SULLE "VILLETTE" DELLE PERSONE FISICHE

Per le persone fisiche, di cui al co. 9 lett. b) dell'art. 119 del DL 34/2020, che effettuano interventi su edifici unifamiliari, oppure su unità immobiliari "indipendenti e autonome" site in edifici plurifamiliari, il superbonus continua a spettare nella misura del 110% con riguardo alle spese sostenute entro il 31.3.2023 (non più quindi soltanto fino al 31.12.2022), a condizione che alla data del 30.9.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

I medesimi soggetti di cui alla suddetta lett. b) del co. 9, tuttavia, hanno diritto al superbonus nella misura del 90% in relazione alle spese sostenute entro il 31.12.2023 se hanno avviato gli interventi a partire dall'1.1.2023, ma a condizione che:

- il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sull'unità immobiliare oggetto degli interventi;
- l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
- il contribuente abbia un "reddito di riferimento" non superiore a 15.000,00 euro, determinato secondo le modalità stabilite dal co. 8-*bis*.1 introdotto nell'art. 119 del DL 34/2020 dal decreto "Aiuti-*quater*".

2.3 CESSIONE DELLA DETRAZIONE E SCONTO SUL CORRISPETTIVO - UTILIZZO DEL CREDITO IN 10 RATE

Per gli interventi che danno diritto al superbonus di cui all'art. 119 del DL 34/2020, viene introdotta la possibilità di utilizzare in 10 rate annuali di pari importo i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura, di cui



all'art. 121 del DL 34/2020, inviate all'Agenzia delle Entrate entro il 31.10.2022 e non ancora utilizzati, anziché in 4 o 5 rate.

A tal fine, dovrà essere inviata all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione da parte del fornitore o del cessionario secondo le modalità attuative che verranno definite da un successivo provvedimento della stessa Agenzia.

La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno continua a non poter essere fruita negli anni successivi né a poter essere richiesta a rimborso.

4 CESSIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA DERIVANTI DA DETRAZIONI "EDILIZIE" - ULTERIORE MODIFICA DELLA DISCIPLINA

I co. 4-*bis* e 4-*ter* dell'art. 9 del DL 176/2022, inseriti in sede di conversione in legge, modificano ulteriormente la disciplina dei crediti derivanti dalle opzioni per la cessione o lo sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020, aumentando da due a tre le possibili cessioni a favore di soggetti "vigilati" (banche e intermediari finanziari, società appartenenti ad un gruppo bancario, imprese di assicurazione).

Alla luce di tale modifica sono consentite le seguenti cessioni dei crediti d'imposta:

in caso di opzione per lo sconto sul corrispettivo:

- una prima cessione, da parte del fornitore che ha applicato lo "sconto sul corrispettivo", nei confronti di chiunque (primo cessionario);
- tre ulteriori cessioni a favore di soggetti "vigilati";
- una quinta (o comunque ultima) cessione da parte delle banche o delle società appartenenti ad un gruppo bancario, a favore dei correntisti diversi dai consumatori o utenti;

in caso di opzione per la cessione del credito:

- una prima cessione, da parte del beneficiario della detrazione fiscale, nei confronti di chiunque (primo cessionario);
- tre ulteriori cessioni a favore di soggetti "vigilati";
- una quinta (o comunque ultima) cessione da parte delle banche o delle società appartenenti ad un gruppo bancario, a favore dei correntisti diversi dai consumatori o utenti.

Ambito di applicazione

Tale modifica riguarda anche le comunicazioni di opzione presentate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del DL 176/2022, quindi prima del 18.1.2023.



5 GARANZIA SACE PER I FINANZIAMENTI A IMPRESE CHE REALIZZANO INTERVENTI CON IL “SUPERBONUS”

L’art. 9 co. 4-*quater* del DL 176/2022, inserito in sede di conversione in legge, prevede la facoltà, per la SACE S.p.A., di concedere garanzie alle banche e ad altri soggetti abilitati per la concessione di finanziamenti a favore delle imprese edili (codici ATECO 41 “Costruzione di edifici” e 43 “Lavori di costruzione specializzati”), con sede in Italia, che realizzano interventi agevolati con il “superbonus” ex art. 119 del DL 34/2020.

6 CREDITI D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS - PROROGA PER IL MESE DI DICEMBRE 2022

L’art. 1 del DL 176/2022 prevede l’estensione anche per il mese di dicembre 2022 dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, riconosciuti dall’art. 1 del DL 144/2022 (c.d. “Aiuti-*ter*”) per i mesi di ottobre e novembre 2022.

In particolare, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione, viene previsto:

- per le imprese energivore, un credito d’imposta pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;
- per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, un credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;
- per le imprese gasivore, un credito d’imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel mese di dicembre 2022;
- per le imprese non gasivore, un credito d’imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel mese di dicembre 2022.

Tali crediti d’imposta:

- devono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, entro il 30.9.2023;
- possono essere ceduti a terzi, a determinate condizioni; il cessionario deve comunque utilizzare i crediti d’imposta entro il 30.9.2023;
- non concorrono alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP.



Entro il 16.3.2023 i beneficiari dei crediti d'imposta dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, l'importo del credito maturato nel 2022.

7 CREDITI D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS RELATIVI AL TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2022 - PROROGA DEL TERMINE PER L'UTILIZZO

Con una modifica apportata in sede di conversione in legge all'art. 1 co. 3 e 4 del DL 176/2022, è stata prevista la proroga dal 30.6.2023 al 30.9.2023 del termine per l'utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale, relativi:

- al terzo trimestre 2022 (disciplinati dall'art. 6 del DL 115/2022);
- ai mesi di ottobre e novembre 2022 (disciplinati dall'art. 1 del DL 144/2022);
- al mese di dicembre 2022 (disciplinati dallo stesso art. 1 del DL 176/2022).

8 FRINGE BENEFIT - ULTERIORE INCREMENTO DELLA SOGLIA DI ESENZIONE

L'art. 3 co. 10 del DL 176/2022, modificando l'art. 12 del DL 115/2022, ha ulteriormente innalzato da 600,00 a 3.000,00 euro la soglia di non imponibilità dei *fringe benefit* prevista per il 2022.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo cordiali saluti.